



CITTÀ DI RIVOLI

Provincia di Torino

C.so Francia 98, 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399

REGOLAMENTO SUL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Art. 1 - Personale avente diritto

1. I rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere attivati nei confronti dei dipendenti comunali inquadrati nelle categorie professionali A, B1, B3, C, D1 e D3.
2. Ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del CCNL integrativo del 14/9/2000 non è possibile far accedere ad un regime orario ridotto il personale incaricato di posizione organizzativa. Il titolare della stessa può ottenere la trasformazione del suo rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli.

Art. 2 - Contingenti di posti a tempo parziale

1. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con arrotondamento per eccesso per arrivare comunque all'unità.
2. Nei casi in cui l'Amministrazione, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale ai sensi dell'art. 4 comma 3 del CCNL integrativo del 14.9.00, non abbia individuato i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale, definendo preventivamente il tipo di articolazione della prestazione lavorativa e la sua distribuzione, possono essere accolte richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle forme e nelle modalità previste, nel rispetto del solo limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria.
3. In caso di domande eccedenti tale limite sarà data la precedenza a coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni, indicate in ordine di priorità:
 - a) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psico-fisiche;
 - b) dipendenti che assistono familiari portatori di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
 - c) genitori con figli minori, comunque in relazione al loro numero.
4. Altre situazioni personali o familiari debitamente documentate sono le seguenti:
 - a) persone a carico, per le quali è riconosciuto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80;
 - b) familiari a carico portatori di handicap anche inferiore al 70% o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica;

- c) figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza scolastica obbligatoria.
 - d) esigenze di studio
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 non si applica quanto disposto all'art. 5 sul differimento della trasformazione del rapporto di lavoro.

Art. 3 - Procedura di trasformazione del rapporto - Decorrenze

- 1) I dipendenti a tempo indeterminato interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dovranno presentare specifica domanda, conforme alla modulistica disponibile in rete civica, con cadenza semestrale ed entro i seguenti termini:
 - a) entro giugno ed entro dicembre di ogni anno.
 - b) Dal 1 al 30 giugno di ogni anno - il solo personale educativo-scolastico.
- 2) La trasformazione avverrà sempre dal 1° giorno del mese richiesto, salvo quanto previsto dal successivo articolo 5, con le seguenti decorrenze:
 - a) da luglio in poi per le domande presentate entro giugno e da gennaio in poi per quelle presentate entro dicembre:
 - b) dal 1° settembre di ogni anno - per il personale educativo-scolastico che ha presentato domanda entro il 30 giugno.
- 3) Qualora l'Amministrazione non si sia pronunciata nel termine di 60 giorni, la trasformazione del rapporto di lavoro si determina automaticamente. Tutte le domande saranno esaminate contestualmente allo scadere delle cadenze semestrali previste, al fine di verificare sia il rispetto della percentuale massima stabilita per i posti trasformabili di cui all'articolo 2 comma 1 e 2, sia le priorità stabilite ai commi 3 e 4 dello stesso articolo nel caso di domande eccedenti tale limite. Pertanto il termine di cui trattasi decorre da quello di ricezione della domanda di trasformazione nei periodi stabiliti con cadenza semestrale che si assume convenzionalmente rispettivamente al 1° di giugno e al 1° dicembre.
- 4) Per le domande presentate allo scadere delle cadenze semestrali previste, l'Amministrazione per obiettive esigenze legate ai tempi procedurali si riserva la facoltà di posticipare le date di decorrenza della trasformazione di 1 mese.

Art. 4 - Contratto individuale di lavoro

1. Il contratto individuale di lavoro a tempo parziale deve contenere una chiara indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
2. Il tipo di articolazione della prestazione part-time e la sua distribuzione devono essere concordati tra il dipendente interessato e il Dirigente responsabile dell' Area di assegnazione.

Art. 5 - Differimento della trasformazione

1. L'Amministrazione può, su parere del Dirigente di Area competente, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi, decorrenti una volta trascorsi 60 giorni dalla ricezione della domanda, quando da essa

derivì, in relazione alle mansioni e alla posizione lavorativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. In tale caso si applica il termini di effettiva ricezione della domanda risultante dal protocollo indipendentemente da quanto stabilito all'articolo 3 comma 3 ultimo periodo del presente Regolamento.

Art. 6 - Tipologie

1. Sono individuate, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del CCNL integrativo del 14/09/00, le seguenti tipologie di part time:
 - o **Orizzontale** con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi della settimana;
 - o **Verticale** con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno su alcuni giorni della settimana;
 - o **Misto**
 - con prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni della settimana lavorativa con esclusione della prestazione stessa in alcuni mesi dell'anno;
 - con prestazione di servizio ridotta in alcuni giorni con esclusione della prestazione stessa negli altri giorni della settimana;
 - o **Ciclico** con prestazione ad orario pieno su 6 (P.T. al 50%) o 10 (P.T. al 83,33%) mesi interi consecutivi all'anno.
2. Le ore lavorative giornaliere sono comprese tra un minimo di 3 ed un massimo di 7,45 (esclusa la pausa mensa ove spettante) a condizione che l'attività sia esercitabile nell'orario di lavoro dell'Area di appartenenza. Non saranno accolte altresì articolazioni della prestazione lavorativa a tempo parziale frammentate nel corso della settimana, del mese o dell'anno che non consentono una chiara definizione della misura di riduzione lavorativa rispetto al tempo pieno; inoltre i giorni lavorativi settimanali nel part time verticale e misto non possono essere inferiori a 3. Eventuali richieste di periodi non continuativi dovranno essere compatibili con le esigenze del servizio.
3. In ogni caso l'articolazione oraria dovrà essere coerente con la disciplina degli orari di lavoro in vigore per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.
4. L'Amministrazione procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno del personale di ruolo in rapporti di lavoro a tempo parziale orizzontale e verticale secondo le tipologie previste nella seguente tabella:

% P.T. orizzontale o verticale	Ore settimanali	% P.T. verticale per personale turnista (35 ore)	Ore settimanali per turnisti
50%	18	40%	14
66,67%	24	60%	21
75%	27	80%	28

5. Per quanto riguarda il part time misto saranno accolte richieste di riduzione dell'orario di lavoro giornaliero con esclusione della prestazione lavorativa in alcuni giorni o mesi dell'anno esclusivamente nelle percentuali e combinazioni seguenti:

% P.T. misto	Mesi lavorativi		Giorni lavorativi settimanali	
	Ore settimanali		Ore settimanali	
55,55	24	10	20	4
69,43	30	10	25	4

6. Nel caso di prestazione lavorativa a tempo parziale resa per svolgere un'altra attività di cui all'art. 9 del presente regolamento, la percentuale massima di tempo parziale non potrà essere superiore al 50%.
7. I dipendenti sottoposti a regime di orario turnificato, possono accedere solo al part time verticale, in modo da rendere compatibile l'orario di servizio con i turni di lavoro previsti. In ogni caso tutte le tipologie di part time suddette saranno consentite, nei servizi soggetti a turnazione, soltanto con articolazioni orarie compatibili con l'orario turnificato in vigore.

Art. 7 - Modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale può ottenere, previo parere espresso dal Dirigente di Area di appartenenza, modifiche della percentuale dell'attività lavorativa decorsi 12 mesi dalla prima trasformazione del rapporto di lavoro o dall'ultima modifica della percentuale stessa. In tal caso si rende necessaria la stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro.
2. Modifiche della tipologia di tempo parziale (orizzontale, verticale ecc.) e/o della distribuzione oraria giornaliera, settimanale o mensile, nell'ambito della stessa percentuale, possono essere autorizzate, compatibilmente con le esigenze di servizio, decorsi 6 mesi dalla prima trasformazione del rapporto di lavoro o dall'ultima modifica.
3. Tali modifiche al contratto individuale di lavoro, previo parere espresso del Dirigente di Area competente, sono sottoscritte dal dipendente e dal Dirigente di Area Personale Organizzazione e Comunicazione.
4. I termini per la presentazione delle domande e le decorrenze sono le medesime previste per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale.

Art. 8 - Rientro a tempo pieno

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 14, del CCNL del 14.9.00, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero. E' prevista la possibilità di rientrare a tempo pieno anche prima dei due anni, solo per gravi e motivate ragioni e sempre che sia trascorso almeno un anno dalla trasformazione e a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.

2. I dipendenti che intendono rientrare a tempo pieno alla scadenza del biennio o prima di essa dovranno farne richiesta scritta; previa comunicazione al Dirigente competente, indirizzata alla Direzione del Personale Organizzazione e Comunicazione, almeno 60 giorni prima della data di rientro al tempo pieno. Gli effetti del rientro al tempo pieno decorrono dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro.
3. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.

Art. 9 - Part-time e secondo lavoro. Attività che interferiscono con i compiti istituzionali dell'ente.

1. Il passaggio a tempo parziale può essere richiesto per svolgere una seconda attività, subordinata o autonoma. In questo caso, la prestazione oraria non deve essere superiore alla metà di quella a tempo pieno.
2. L'Amministrazione dovrà accertare se le attività esercitabili interferiscono con quella ordinaria, e se concretizzano occasioni di conflitto di interessi. Queste ultime devono essere valutate non solo all'atto della richiesta di trasformazione del rapporto, ma anche in seguito. Il conflitto, infatti, è riscontrabile sia al momento della richiesta, secondo la comparazione tra l'attività istituzionale e quella che si vuole svolgere fuori dell'orario, sia successivamente. Il dipendente è tenuto a comunicare alla Direzione di Area Personale Organizzazione e Comunicazione il tipo di attività che intende svolgere e ogni sua variazione entro 15 giorni dall'inizio dell'attività.
3. In linea generale, ferma restando l'analisi del singolo caso, esiste conflitto di interessi qualora il dipendente:
 - intenda assumere la qualità di socio dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o comunque persone fisiche o giuridiche, la cui attività consista anche nel procurare a terzi licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed il dipendente operi nel Comune in Aree (Servizi) che rilascino i suddetti provvedimenti;
 - intenda essere libero professionista al fine di procurare a terzi provvedimenti amministrativi di cui sopra ed operi nel Comune nelle Aree (Servizi) che li rilascino;
 - intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o comunque persone fisiche o giuridiche, la cui attività si estrinsechi anche nello stipulare o comunque gestire convenzioni o altri rapporti contrattuali ovvero progetti, studi, consulenze con il Comune per prestazioni da rendersi nelle materie di competenza dell'Area (Servizio) nel quale il dipendente opera;
 - intenda essere libero professionista in campo legale o tributario ed intenda operare in rappresentanza di terzi in via giudiziale o extragiudiziale, per curare i loro interessi giuridici nei confronti del Comune ovvero rendere loro consulenza;
4. Le violazioni del divieto di cui sopra e la mancata comunicazione dell'inizio attività, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi. L'istruttoria relativa alla valutazione delle incompatibilità è curata dalla Direzione Personale Organizzazione e Comunicazione. Tuttavia il Dirigente di Area d'appartenenza deve attestare che la seconda attività non è incompatibile con quella svolta nell'Amministrazione e non comporta conflitto d'interessi con la stessa.
5. Nel caso in cui venga riscontrata incompatibilità, si procederà a verificare la possibilità di un trasferimento, subordinato alla sostituzione, del medesimo dipendente ad altro Ufficio, Servizio

od Area in cui la seconda attività che il lavoratore dichiara di voler svolgere non risulti incompatibile. Qualora la verifica suddetta abbia esito negativo, non sarà possibile accogliere la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Art. - 10 Rispetto dell'orario di lavoro e clausola di salvaguardia

1. Il lavoratore a part time è tenuto a rispettare l'orario di lavoro concordato. E' possibile l'effettuazione di lavoro straordinario ed aggiuntivo nei limiti previsti contrattualmente e sempre per esigenze di servizio. Qualora si riscontri che il lavoro aggiuntivo o straordinario sia svolto in via non meramente occasionale e sia tale da stravolgere l'orario di lavoro contrattualizzato, si darà luogo ad iniziativa di ciascuna delle parti e con il consenso del dipendente alla procedura di consolidamento della nuova articolazione oraria così come desumibile dagli atti.

Art. - 11 Ferie

1. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
2. Per quanto riguarda le richieste di part-time verticale, i giorni di ferie residui, al momento della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, rimangono invariati cioè non vengono rapportati rispetto alla tipologia di part-time richiesto; analogamente nel passaggio da part-time a tempo pieno o a diversa tipologia di part-time.

Ferie (a regime) rapportate alla tipologia di part-time e al numero di mesi lavorati

NUMERO MESI	PART-TIME ORIZZONTALE E CICLICO		PART-TIME VERTICALE E MISTO			
			4 gg su 5		3 gg su 5	
	F.	G.R.	F.	G.R.	F.	G.R.
12	28	4	22	3	17	2
11	26	4	21	3	15	2
10	23	3	19	3	14	2
9	21	3	17	2	13	2
8	19	3	15	2	11	2
7	16	2	13	2	10	1
6	14	2	11	2	8	1
5	12	2	9	1	7	1
4	9	1	7	1	6	1
3	7	1	6	1	4	1
2	5	1	4	1	3	0
1	2	0	2	0	1	0

Art. - 12 Permessi e varie

1. I permessi previsti dalla legge e dai CCNL sono calcolati in proporzione alle ore di servizio prestate salvo eccezioni normate e riportate nei commi che seguono.
2. In presenza di part-time verticale, è riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L. 1204/71, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.
3. Il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.
4. Permesso per allattamento:
 - orario giornaliero superiore o uguale alle 6 ore = 2 ore al giorno
 - orario giornaliero inferiore alle 6 ore = 1 ora al giorno
5. Legge 104 del 5 febbraio 1992:
 - I permessi di cui all'art. 33 comma 3 (assistenza a familiari portatori di handicap) il monte di 18 ore mensili (usufruibili a giornate o a ore) è ridotto in proporzione all'orario di lavoro; esempio: part-time a 24 ore ($2/3$) = permesso max 12 ore.
 - Per i permessi di cui all'art. 33 comma 6 (nel caso in cui ad usufruirne sia il portatore di handicap) si applica la stessa disciplina del personale a tempo pieno, cioè max 18 ore mensili o 2 ore giornaliere, precisando che in caso di orario giornaliero inferiore alle 6 ore il permesso è ridotto ad un'ora.
6. Permessi per concorsi o esami: 8 giorni per il personale a tempo parziale orizzontale, mentre per il personale a tempo parziale verticale e misto variano in proporzione al tipo di articolazione.
7. Permessi studio: le 150 ore del personale a tempo pieno vanno proporzionate in base alla percentuale oraria di lavoro prescelto.
8. Permessi per la partecipazione ad assemblee sindacali: 12 ore.
9. I dipendenti che effettuino un articolazione oraria giornaliera superiore alle 6 ore hanno l'obbligo di effettuare una pausa di mezz'ora, non computabile nell'orario di servizio, con conseguente diritto alla mensa, fatti salvi i casi diversamente disciplinati.

Art. 13 - Normativa

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

Art. 14- Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, i rapporti part time in atto con riduzione oraria diversa saranno ricondotti, con il consenso del dipendente, al presente regolamento.

2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano anche alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate entro il 31.12.2004.
3. Le domande non conformi alle nuove disposizioni regolamentari potranno essere ripresentate per l'adeguamento alle nuove norme entro il 31 dicembre 2004

AM Regolamento lavoro a tempo parziale 2

22/11/2004